



**ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DELLO
STANZIAMENTO PER INTERVENTI DI NATURA
ASSISTENZIALE E SOCIALE
AL PERSONALE DI CUSTODIA DEGLI STABILI
GIA' DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO E DELL'EX
INPDAI - ANNO 2008**

sottoscritto il 16 giugno 2008 a Roma

Le delegazioni sottoscrivono il seguente accordo:

PER L'INPS

Il Presidente delle delegazione trattante
Avv. Gian Paolo SASSI

Il Direttore Generale
Dr. Vittorio CRECCO

Il Direttore Centrale Sviluppo
e Gestione Risorse Umane
Dr. Franco PORRARI

Il Direttore Centrale
Organizzazione
Dr. Gregorio TITO

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione
Dr. Antonio DE LUCA

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

Oreste Ciarrocchi (firmato)

CISL/FP

Giorgio Allegrini (firmato)

UIL/PA

Adriano Petricca (firmato)

CSA di CISAL/FIALP

Arturo Giambelli (firmato)

CUB/RdB PI

Libero Ponticelli (firmato)

La presente proposta di accordo ha per oggetto le risorse provenienti dallo stanziamento per benefici assistenziali già previsto, ai sensi dell'art. 16 del CCNL integrativo del personale di custodia dei fabbricati di proprietà degli Enti pubblici non economici, a favore dei custodi degli immobili del soppresso INPDAI.

Il predetto stanziamento è stato rideterminato in complessivi € 57.818,00 in ragione dell'incremento del numero dei beneficiari con l'inserimento dei custodi dei fabbricati già di proprietà dell'Istituto.

Stanziamento attuale previsto	<u>€ 57.818,00</u>
a) sussidi	€ 14.000,00
b) borse di studio	€ 20.000,00
c) soggiorni estivi *	
d) sussidi didattici *	
e) asili nido *	
f) sussidi studio scuola media superiore per portatori di handicap *	= € 23.818,00

TOTALE	€ 57.818,00
	=====

Le eventuali somme che risulteranno come residue nell'ambito di ciascuna voce del capitolo su indicato saranno ripartite tra gli altri benefici assistenziali e sociali.

a) Per i sussidi straordinari vengono destinati € 14.000,00. I sussidi possono essere concessi a richiesta del dipendente ovvero, in caso di decesso dello stesso, dal coniuge, dai figli o dai genitori, nell'anno del decesso, per i seguenti eventi elencati secondo ordine di priorità:

- 1) morte del dipendente:
 € 1.500,00; ove il nucleo familiare del de cuius possieda il solo reddito relativo alla pensione di reversibilità, ulteriori € 1.500,00 per ciascun componente a carico fino a € 3.000,00;
 il beneficio viene assegnato direttamente agli eredi senza obbligo di richiesta;
- 2) grave malattia del dipendente e/o dei familiari a carico, con riferimento alle spese non indennizzate dalla polizza sanitaria integrativa stipulata dall'Istituto in attuazione dell'art. 46 del CCNL 94/97, da altri organismi pubblici o da polizze sanitarie direttamente stipulate dal dipendente per se

stesso e per i familiari a carico: da € 1.000,00 fino a € 3.000,00, salvo fatture comprovanti spese di importo inferiore;

- 3) eventi connessi allo stato di handicap del dipendente e/o dei familiari a carico, con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 104/92, con spese comunque non già indennizzate ai sensi di specifiche disposizioni di legge o di regolamento: da € 1.000,00 fino a € 3.000,00, salvo fatture comprovanti spese di importo inferiore;
- 4) morte del coniuge o di un figlio: € 1.500,00;
- 5) nascita e adozione figli: € 400,00;
- 6) morte di un genitore: importo da determinare a fine esercizio in relazione alle disponibilità residue;
- 7) crollo o gravi lesioni della prima casa di abitazione di proprietà, provocati da eventi eccezionali non prevedibili, con conseguenti spese non oggetto di rimborsi previsti da specifiche disposizioni emanate in conseguenza degli eventi in questione: importo da determinare a fine esercizio in relazione alle disponibilità residue;
- 8) crollo o gravi lesioni della prima casa di abitazione in locazione, provocati da eventi eccezionali non prevedibili, con spese per mobili e masserizie non oggetto di rimborsi previsti da specifiche disposizioni emanate in conseguenza degli eventi in questione: importo da determinare a fine esercizio in relazione alle disponibilità residue;
- 9) matrimonio del dipendente, separazione e divorzio: importo da determinare a fine esercizio in relazione alle disponibilità residue.

Lo stanziamento annuale sarà ripartito trimestralmente; l'importo del **sussidio, anche nelle misure minime e massime, sarà erogato tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, certificata da copia della documentazione fiscale vigente (CUD, UNICO, MOD 730) relativa all'anno precedente alla data dell'evento. A tal fine il reddito dichiarato derivante da lavoro autonomo sarà incrementato di 1/3.**

Sono costituite le seguenti 4 fasce di reddito in relazione alle quali viene determinato l'importo del sussidio:

- 1) fino a € 30.000,00 = importo intero
- 2) da € 30.000,00 a € 50.000,00 = 80% importo concedibile
- 3) da € 50.000,00 a € 70.000,00 = 60% importo concedibile
- 4) da € 70.000,00 a € 100.000,00 = 40% importo concedibile
- 5) oltre € 100.000,00 = 20% importo concedibile

Le richieste di sussidio saranno soddisfatte secondo i criteri sotto indicati e con precedenza nei confronti dei richiedenti titolari di reddito inferiore.

Si precisa inoltre che, qualora due dipendenti coniugi presentino domanda per lo stesso evento, il sussidio sarà erogato al 50% per ciascun dipendente.

Le richieste relative ai punti da 1 a 4 potranno essere soddisfatte, come già detto, nei limiti degli stanziamenti dell'anno di riferimento, per un importo complessivo massimo, relativo ad un triennio, di € 6.000,00.

Le richieste relative ai punti da 7 a 9 potranno essere soddisfatte nei limiti degli stanziamenti dell'anno di riferimento, per una sola volta nel triennio.

Le domande possono essere presentate anche per eventi avvenuti nel biennio precedente all'anno di riferimento.

Saranno definite prioritariamente le richieste di sussidio presentate nel trimestre di riferimento relative agli eventi sub 1, 2, 3, 4 e 5); tutte le altre richieste saranno definite, anche parzialmente, immediatamente dopo il termine dell'anno di riferimento nei limiti degli eventuali residui dello stanziamento dell'anno stesso.

Le domande di sussidio, corredate da copia della certificazione fiscale, dovranno essere documentate nel modo seguente:

- per gli eventi sub 1): dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, dichiarazioni sostitutive anagrafiche;
- per gli eventi sub 2, 3): certificati medici o ospedalieri, dichiarazioni sostitutive anagrafiche, copie di fatture o ricevute fiscali delle spese rimaste effettivamente a carico;
- per gli eventi sub 4): dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e del certificato di morte e copia delle ricevute delle spese funerarie sostenute;

- per gli eventi sub 5): certificati o dichiarazioni sostitutive anagrafiche;
- per gli eventi sub 6): dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e del certificato di morte e copia delle ricevute delle spese funerarie sostenute;
- per gli eventi sub 7, 8): dichiarazione dell'autorità competente relativa alla calamità naturale ed al danno subito dalla casa di prima abitazione e dichiarazione analitica delle spese rimaste effettivamente a carico, copia delle ricevute fiscali o fatture delle spese sostenute;
- per gli eventi sub 9): dichiarazioni sostitutive anagrafiche e copia delle fatture o ricevute fiscali delle spese;

L'eventuale documentazione che risulti mancante dall'esame delle domande di sussidio dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di richiesta effettuata dai competenti uffici.

- b) E' destinato l'importo di € 20.000,00 per l'indizione di concorsi per borse di studio da concedere per l'anno scolastico o accademico 2007-2008 agli studenti di scuola media superiore ed universitari, pari rispettivamente a n. 27 di € 370,00 e a n. 18 di € 550,00.
- c) Al fine di consentire la corresponsione di un contributo per la partecipazione alle iniziative tradizionalmente svolte (soggiorni in età prescolare da 0 a 5 anni, soggiorni diurni, soggiorni climatici, soggiorni di studio in Italia e all'estero), potrà essere erogato un parziale rimborso della spesa effettuata dai dipendenti che autonomamente invieranno i propri figli (**nati nel periodo compreso tra il 1.1.1990 e il 31.12.2007**), presso Strutture autorizzate o Centri specializzati per le iniziative di cui sopra, previa presentazione di documentazione fiscale dell'avvenuto pagamento comprensiva del periodo di riferimento e con la specifica dei servizi forniti, dalla quale sia possibile rilevare il nome del dipendente, del minore partecipante e la sua data di nascita.

Per quanto ovvio si precisa che non saranno corrisposti contributi per soggiorni effettuati con uno o entrambi i genitori.

La misura iniziale del contributo, tenendo conto del numero elevato dei potenziali partecipanti, può essere stabilita preventivamente in € **105,00** pro-capite per un soggiorno di durata minima di 5 giorni lavorativi fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi. Al riguardo si precisa che, ove nel periodo considerato sia compresa la festività del S. Patrono della città sede di servizio, tale festività avrà rilevanza ai soli fini del diritto al beneficio ma sarà esclusa dal computo giornaliero del beneficio stesso. Il citato importo di € 105,00, qualora a consuntivo la spesa globale risultasse inferiore allo stanziamento, potrà essere elevato, secondo le varie tipologie di soggiorno, fino ad un massimo pro-capite come di seguito indicato:

per soggiorni in età prescolare (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.2003 e il 31.12.2007): € 600,00 per un periodo max di 40 giorni;

per soggiorni diurni (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.1993 e il 31.12.2002): € 400,00 per un periodo max di 20 giorni;

per soggiorni climatici da effettuare in Italia (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.1993 e il 31.12.2002): € 550,00 per un periodo max di 20 giorni;

per soggiorni studio in Italia e all'estero finalizzati all'apprendimento di una lingua straniera (ragazzi nati nel periodo compreso tra il 1.1.1990 e il 31.12.1995): € 450,00 per un periodo max di 15 gg.

Alla domanda per la concessione di tale contributo dovrà essere allegato, oltre alla ricevuta dell'avvenuto pagamento, il diploma o l'attestato di fine corso ovvero, qualora gli stessi non siano previsti, un certificato di frequenza del corso comunque effettuato nel periodo tra giugno e settembre 2008.

Inoltre il contributo stesso può essere concesso per una sola tipologia di soggiorno per ciascun figlio.

Si precisa che tutti i soggiorni hanno inizio nel periodo compreso tra il primo giorno utile dopo la chiusura delle scuole e l'ultimo giorno utile prima della riapertura delle stesse (giugno/settembre), relativamente all'attività scolastica prevista dal calendario di ciascuna Regione.

Al riguardo si precisa che il termine della frequenza relativa alla scuola dell'infanzia (da 0 a 5 anni) è invece fissato al 30 giugno.

Tale data, in virtù del principio dell'autonomia organizzativa e didattica, previsto dalla delibera regionale, può subire delle variazioni che dovranno essere debitamente certificate dalla struttura scolastica.

Sono esclusi dal contributo i soggiorni di natura hobbistica nonché gli scambi culturali che non prevedono il rilascio dell'attestato di studio.

I contributi saranno comunque contenuti entro l'importo di spesa effettivamente sostenuto se inferiore ai singoli importi indicati per ciascuna iniziativa.

Per i figli portatori di handicap, a prescindere dai limiti di età previsti per le altre tipologie, il contributo massimo relativo al soggiorno effettuato sarà elevato di quattro volte il contributo di cui ai punti sopra elencati e, comunque, non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

Nell'ipotesi di dipendenti legalmente separati o divorziati, questi possono presentare richieste di contributo a titolo di soggiorno in età prescolare e diurno, effettuato dai propri figli in un comune diverso da quello di residenza del dipendente stesso, purché il soggiorno sia stato svolto in località comprese nel comune di residenza dell'altro coniuge separato/divorziato, in quanto le predette tipologie non prevedono il pernottamento.

- d) Contributi per sussidi didattici di:
 - € 160,00 pro-capite ai figli dei dipendenti dell'Istituto di età compresa tra 0 (nati entro il 31 dicembre 2008) e 11 anni, ovvero tra 0 (nati entro il 31 dicembre 2008) e fino al quinto anno della scuola primaria, a prescindere dall'età;
 - € 260,00 per gli studenti di scuola media inferiore, a prescindere dall'età.
- e) Contributo per la frequenza di asili nido, in alternativa al sussidio didattico, relativa all'anno "scolastico" 2008/2009, da parte di minori di età compresa tra 0 (nati entro il 31 dicembre

2008) e 3 anni, nella misura corrispondente a due terzi della spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a € 450,00 pro-capite.

- f) Assegno di studio di € 370,00 ai figli dei dipendenti dell'Istituto portatori di handicap, studenti di scuola media superiore. I richiedenti del suddetto assegno non potranno presentare domanda di borsa di studio.

I contributi suddetti possono essere concessi per una sola tipologia di sussidio per ciascun figlio.

Si precisa che i predetti contributi dovranno essere erogati anche per i figli adottivi ed in affidamento pre-adottivo, con sentenza del giudice dei minori; i contributi saranno altresì erogati per gli affidamenti di brevi periodi purché riferiti a minori provenienti da situazioni familiari precarie (carcerati – tossico dipendenti – o famiglie disagiate), sempre con sentenza del giudice dei minori.

I contributi saranno altresì erogati a favore dei dipendenti i cui figli, orfani dell'altro genitore, siano titolari della quota di pensione di reversibilità. Sono invece esclusi dai benefici di cui si tratta i figli minori titolari di reddito da lavoro.

* * *

I benefici assistenziali e sociali anzidetti spettano una sola volta nel caso in cui i richiedenti, facenti parte del nucleo familiare, siano entrambi dipendenti dell'Istituto o di altro Ente che eroga il contributo nella stessa forma.

I benefici assistenziali stessi sono, comunque, erogati in alternativa con analoghe provvidenze previste da altri Enti o amministrazioni pubbliche o private.